

REGOLAMENTO N. 195/64/CEE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1964****che modifica il regolamento n. 156/64/CEE relativo alla determinazione dei prezzi franco frontiera intracomunitari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

Considerando che il regolamento n. 156/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964 relativo ai criteri ed alle modalità d'applicazione per la fissazione dei prezzi franco frontiera nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ prevede che i prezzi franco frontiera siano determinati ogni settimana; che, per quanto concerne i prezzi franco frontiera negli scambi intracomunitari, l'esperienza acquisita permette di prevedere questa determinazione ogni due settimane per evitare una eccessiva complessità del sistema;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10 del regolamento n. 156/64/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« 1. La determinazione dei prezzi franco frontiera viene effettuata :

— il venerdì di ogni settimana per quanto concerne i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 5,

— il venerdì di ogni due settimane, per quanto concerne i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 2.

Se il venerdì è un giorno festivo, questa determinazione si terrà il giorno lavorativo precedente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1964.

La prima settimana durante la quale si può non effettuare la determinazione dei prezzi franco frontiera di cui all'articolo 1, secondo trattino, è la settimana che inizia il 28 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2709/64.